

[ARTICOLO 62] Ok dal Consiglio di Stato: dal 24 ottobre scatta la legge sulla cessione dei prodotti

Contratti scritti e pagamenti certi

[DI ANGELO FRASCARELLI]

I tempi: 30 giorni
per le merci
deteriorabili
e 60 giorni per tutte
le altre categorie.
Non si applica
alle cooperative.
Anche se il creditore
non esercita
il suo diritto
al pagamento,
il debitore
rischia la sanzione

Dal 24 ottobre 2012 parte una grande novità per tutto il sistema agroalimentare: l'obbligo dei contratti scritti e tempi fissati di pagamento per tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari.

Questa norma, fortemente voluta dal ministro delle Politiche agricole Mario Catania, prende origine dall'art. 62 del "Decreto sulle liberalizzazioni" del 24 gennaio 2012, noto anche come "Cresci Italia", convertito con la Legge n. 27 del 24 marzo 2012 (tab. 1).

Entro tre mesi dall'entrata

[TAB. 1 - LA NORMATIVA]

Legge 24 marzo 2012, n.27	Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività	Art. 62 - Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari	G.U. n.71 del 24 marzo 2012- Supplemento ordinario n. 53/L
Decreto attuativo	Decreto di applicazione dell'art. 62	Modalità applicative delle disposizioni di cui all'art. 62 della legge 24 marzo 2012, n. 27	In corso di pubblicazione

in vigore della Legge, il ministro delle Politiche agricole, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, aveva predisposto il decreto applicativo; in data 8 ottobre 2012, tale decreto ha avuto il parere favorevole del Consiglio di Stato, seppure con alcune osservazioni e precisazioni.

Pertanto, il quadro normativo è completo e le nuove norme hanno efficacia a partire dalla data prestabilita del 24 ottobre 2012.

Il mondo agroalimentare è in agitazione per le tante domande e incertezze sull'applicazione di questa nuova norma, soprattutto nei suoi elementi più importanti: i tempi di pagamento, la forma dei contratti scritti e le sanzioni (tab. 2).

[I TEMPI DI PAGAMENTO]

Il punto più discusso dell'articolo 62 sono i tempi di pagamento più rigidi.

In primo luogo i termini dei pagamenti devono essere previsti nel contratto. Comunque, la nuova normativa prescrive il pagamento entro **30 giorni** per le **merci deteriorabili** e entro **60 giorni** per tutte le **altre categorie di merci**. In entrambi i

casi, il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

L'obbligo del rispetto dei tempi di pagamento ha suscitato molte aspettative.

In effetti per alcune cessioni di prodotto agricolo, questa norma porterà ad un miglioramento della liquidità per i fornitori di merci agricole, a vantaggio degli agricoltori quando vendono all'industria, ai grossisti o alla distribuzione organizzata, ma anche a vantaggio dell'industria alimentare nei confronti dei suoi clienti, in particolare nei confronti della Gdo.

In molti casi, questa norma è già applicata. Inoltre, bisogna tenere presente che i tempi di pagamento sono – di fatto – a 60 giorni e a 90 giorni dalla consegna, rispettivamente di merci deteriorabili e non.

Ipotizziamo la consegna di latte (prodotto deteriorabile) da parte di un allevatore ad un'industria alimentare. Il latte viene consegnato durante il mese di settembre 2012. La fattura viene fatta il 15 del mese successivo ovvero il 15 ottobre. Il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento

della fattura, quindi l'industria può pagare entro il 30 del mese successivo alla fattura ovvero entro il 30 novembre. Di fatto questo si traduce in un pagamento a 60 giorni.

Idem, per le merci non deteriorabili, il pagamento è – di fatto – a 90 giorni.

Comunque questa norma ha un grande vantaggio, perché introduce un elemento di grande trasparenza: la certezza dei tempi di pagamento.

[LA DATA DI FATTURAZIONE]

La norma sui pagamenti ha scatenato un grande dibattito sulla data di fatturazione. Infatti, se il termine dei pagamenti decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, la data della fatturazione diventa l'elemento più rilevante.

Da questo punto di vista, l'articolo 62 non introduce nessuna novità; la data di fatturazione è stabilita dalle norme fiscali.

Quindi valgono le norme e le prassi precedentemente in vigore. In tal senso le preoccupazioni sono infondate, anche se alcuni acquirenti possono imporre le date di fatturazione

posticipate, pur nell'ambito delle norme di legge.

[IL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO

Due sono le conseguenze del mancato rispetto dei tempi di pagamento:

- 1) gli interessi sui ritardi;
- 2) le eventuali sanzioni.

Per quanto riguarda il primo punto, l'articolo 62 prevede il pagamento degli **interessi** che decorrono "automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza del termine. Il saggio degli interessi è maggiorato di due ulteriori punti percentuali ed è inderogabile".

Di conseguenza, il fornitore di prodotti agricoli e agroalimentari, tra cui l'agricoltore, ha il diritto agli interessi di mora in caso di ritardato pagamento. Il diritto non significa il dovere di applicarli.

Per quanto riguarda il secondo punto, l'articolo 62 prevede che "il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 500.000 euro. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi". In altre parole, anche se il creditore non esercita il suo diritto al pagamento nei tempi previsti o il suo diritto agli interessi di mora, il debitore rischia la **sanzione** dell'Autorità pubblica.

La vigilanza e le sanzioni sono affidate dall'AGCM (Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato), che può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza.

La norma sui tempi di pagamento è stata valutata positivamente dal mondo agricolo, prefigurando un vantaggio nei rapporti tra agricoltori e industria o tra agricoltori e grande distribuzione organizzata. Certamente

[TAB. 2 - PUNTI SALIENTI DELL'ART. 62

ELEMENTI	CONTENUTI
Prodotti a cui si applica	Tutti i prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale.
Entrata in vigore	Dal 24 ottobre 2012.
Obblighi	1. Forma scritta per i contratti di cessione dei prodotti. 2. Tempi di pagamento.
Contenuti obbligatori dei contratti	Il contratto deve contenere l'indicazione di: - durata; - quantità; - caratteristiche del prodotto venduto; - prezzo; - modalità di consegna e pagamento.
Definizione di "forma scritta per i contratti di cessione dei prodotti"	Qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche in forma elettronica, trasmessa anche per via telematica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti dicostituire, regolare, trasferire o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti. Rientrano in questa fattispecie: i contratti quadro, i contratti tra l'organismo associativo e l'impresa cedente, ordini di acquisto che facciano riferimento ad accordi stipulati in forma scritta, scambi di comunicazioni e contrattazioni effettuati nell'ambito della Borsa Merci Telematica Italiana.
Tempi di pagamento	30 giorni per le merci deteriorabili. 60 per quelle non deteriorabili. A decorrere dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
Sanzioni	Il contraente che contravviene agli obblighi è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 euro a 3.000,00 euro. Il contraente che contravviene ai termini di pagamento è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 500.000,00 euro.

questo è vero, ma anche gli agricoltori devono rispettare i tempi di pagamento nei confronti dei loro fornitori di prodotti agricoli e agroalimentari, come nel caso di acquisto dei mangimi o delle sementi.

[L'OBBLIGO DEI CONTRATTI

Un contratto di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari che non rispetta le indicazioni dell'articolo 62 è nullo e può

essere impugnato da una delle due parti contraenti o addirittura la nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Si tratta quindi di un provvedimento molto rilevante, che va a modificare le tradizionali modalità di accordo e di scambio dei prodotti agricoli e agroalimentari.

L'articolo 62 scatta solo quando la cessione dei prodotti avviene nel territorio italiano.

Il Decreto applicativo preci-

sa, in primo luogo, che le disposizioni previste dall'art. 62 non riguardano i prodotti agricoli conferiti dagli agricoltori alle cooperative o alle organizzazioni di produttori (poiché il **conferimento** non è una cessione) e le cessioni istantanee di prodotti con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito.

In caso di mancata emissione del contratto o nullità per mancanza di un dato essenziale, la sanzione è da 516 euro a 20.000 euro, applicata ad entrambe le parti inadempienti, ovvero sia la venditrice che l'acquirente.

[LA FORMA DEI CONTRATTI

Il Decreto applicativo precisa che assolvono gli obblighi previsti dall'articolo 62 anche i documenti di accompagnamento e di trasporto, le fatture accompagnatorie (purché integrate



con tutti gli elementi richiesti dall'articolo 62), i contratti quadro, i contratti base, i contratti tipo, gli accordi integrativi, le pattuizioni aggiuntive e gli accordi interprofessionali.

A questi si aggiungono anche i contratti stipulati tra l'organismo associativo a cui l'impresa cedente aderisce (o ne è socia) e l'acquirente, gli ordini di acquisto e lo scambio di comunicazioni (purché contenenti i requisiti previsti dall'art. 62), gli scambi di comunicazioni e contrattazioni effettuate nell'ambito della Borsa Merci Telematica Italiana, quando eseguiti su basi contrattuali generate dai contratti in essa vigenti.

Questa formulazione apre la possibilità di alcuni tipi di contratto, quali:

- le vendite istantanee o la tentata vendita, le vendite contro emissione contestuale di fattura e pagamento. In tal caso, i documenti emessi devono riportare la dicitura *"Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del DL 24.1.2012, n1, convertito con modificazioni dalla Legge 24.3.2012 n. 27"*;

- le vendite semplificate con *"fattura parlante"*, le vendite con fatturazione immediata che accompagna la merce; in alternativa alla fattura può essere emesso il ddt. I documenti emessi devono riportare la dicitura *"Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del DL 24.1.2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24.3.2012 n. 27"*.

È comunque obbligatoria la forma scritta in qualsiasi forma, che manifesta la volontà delle parti di costituire il rapporto commerciale. Può essere anche un corrispondenza via fax o posta elettronica certificata (PEC) ove le parti sottoscrivono accordi prima dell'inizio delle consegne. ■